

STATUTO

dell'Associazione Mastri Oleari

Sede legale: Roma - Via San Giovanni in Laterano 152 - tel.: 06 3232113

Art. 1. Denominazione

E' costituita una associazione denominata "*Associazione Mastri Oleari*".

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede legale in Roma.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie e uffici distaccati.

Art. 3. Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Scopo dell'associazione

L'associazione ha la finalità di tutelare e diffondere la conoscenza del frantoio artigiano cui sovrintende il mastro oleario e di informare il consumatori sulla produzione dell'olio artigianale, sui metodi di lavorazione e sulle competenze necessarie.

L'associazione intende essere inclusiva. Per questo, essa intende incentivare e svolgere, direttamente o indirettamente, attività ed iniziative culturali di varia natura, e di sostenere iniziative promozionali dell'olio di produzione artigiana.

Nel rispetto delle finalità dette, le attività potranno essere svolte e coordinate direttamente da soci dell'associazione, eventualmente con il contributo di soggetti terzi ritenuti idonei allo scopo, oppure attraverso la ricerca di rapporti di vario tipo con enti che possano fornire contributi economici o logistici alle attività stesse, o ancora mediante la collaborazione con altre associazioni.

Ogni attività dovrà necessariamente essere svolta nell'ambito degli scopi culturali sopra elencati ed in favore degli associati.

Art. 5 I soci

I soci si dividono in soci ordinari e soci osservatori.

Sono soci ordinari coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo o siano stati ammessi all'associazione in un momento successivo. Tutti i soci debbono essere iscritti all'albo dei mastri oleari della regione puglia.

Sono soci osservatori coloro che pur avendo i requisiti richiesti non sono iscritti all'albo suddetto.

Può fare richiesta di ammissione all'associazione chiunque abbia i requisiti richiesti e condivida gli scopi dell'associazione, versando il primo contributo associativo. Il Consiglio Direttivo, in ciascuna riunione trimestrale, delibererà l'ammissione dei soci che ne abbiano fatto richiesta nel periodo precedente, salvo i casi in cui avesse verificato, a proprio insindacabile giudizio, la mancanza di requisiti di onestà ed onorabilità ritenuti indispensabile per far parte dell'Associazione.

Tutti i soci comunicano al momento dell'iscrizione il proprio indirizzo mail, che rimarrà valido per tutte le comunicazioni sociali.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni volontarie ovvero per esclusione.

In caso di morte di un socio, la partecipazione cessa e non è in alcun caso trasmissibile agli eredi.

Le dimissioni volontarie, da indirizzare al Consiglio Direttivo necessariamente in forma scritta, sono immediatamente valide, salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio direttivo:

- 1) nel caso di mancato pagamento del contributo annuale nel termine previsto;
- 2) nel caso in cui il Consiglio Direttivo rilevi, a proprio insindacabile giudizio, un comportamento contrario agli scopi dell'associazione e/o lesivo del buon nome della stessa.

Art. 7 Modalità per il finanziamento dell'associazione: contributi associativi e raccolta di fondi, patrimonio dell'Associazione

I soci ordinari dell'associazione corrispondono all'atto dell'ammissione un contributo iniziale di euro

I soci osservatori corrispondono un contributo iniziale all'atto dell'iscrizione di euro.....;

Tutti i soci ordinari, corrispondono inoltre un contributo annuale di euro 50, da versarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno; la quota annuale è ridotta ad euro 20 euro per i soci osservatori.

La quota associativa annuale potrà essere eventualmente modificata con delibera del consiglio direttivo, a valere dall'anno successivo a quello della delibera.

L'associazione potrà essere finanziata con donazioni in denaro o di beni mobili e immobili, da parte di chiunque (soci, persone fisiche e giuridiche, enti di ogni ordine e tipo, altre associazioni).

L'associazione potrà partecipare a bandi competitivi di vario tipo (regionali, nazionali, europei, internazionali) per l'attribuzione di fondi, presentando progetti che sviluppino tematiche inerenti alle attività di cui allo scopo sociale e stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'associazione potrà naturalmente organizzare attività di vario tipo, sempre nel rispetto dello scopo sociale, che comportino il pagamento di ulteriori somme da parte dei soci.

I contributi iniziali ed annuali degli associati, le donazioni, i contributi e/o fondi di qualsiasi tipo erogati da terzi ed ogni altra somma introitata costituiscono il Fondo Comune o Patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 L'assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti i soci ordinari e osservatori in regola con il pagamento del contributo annuale.

Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, redatto in forma libera dal Consiglio Direttivo; eventuali avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti ai soci, ma saranno obbligatoriamente destinati al Fondo Comune e reinvestiti per i fini istituzionali dell'Associazione; inoltre l'Assemblea non potrà mai distribuire ai soci fondi, riserve e/o capitali durante la vita dell'associazione.

Inoltre può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno in relazione a qualsiasi argomento lo stesso ritenga necessario sottoporre al vaglio dei soci; dovrà inoltre essere convocata su richiesta di almeno dieci soci ordinari, i quali dovranno indicare le materie da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione della prima convocazione, nonché, in mancanza, gli stessi elementi per la seconda convocazione. All'assemblea spetta altresì il potere di eleggere il consiglio direttivo. Ai soci osservatori spetta il potere di eleggere un loro rappresentante che partecipa in qualità di osservatore senza diritto di voto alle riunioni del consiglio.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei soci ordinari aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza dei soci ordinari presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle richieste di modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del o dei liquidatori; in prima convocazione delibera con la maggioranza dei

due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza dell'80% dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio; ogni socio non può però essere portatore di più di tre deleghe.

Ad ogni socio ordinario spetta un voto. Il socio osservatore ha diritto di voto soltanto per l'elezione di un rappresentante di tutti i soci osservatori nel consiglio direttivo.

Si applicano le norme stabilite da apposito regolamento interno per il voto per corrispondenza.

Ogni assemblea sarà verbalizzata e trascritta su un apposito libro a cura del Segretario nominato per la stessa.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito ed il potere di gestire ed amministrare l'Associazione, organizzare, promuovere ed indirizzare ogni iniziativa, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Esso è composto di un numero dispari di membri, in numero variabile da cinque a nove; delibera a maggioranza degli aventi diritto; il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, deliberando su questioni riguardanti, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- 1) Ammissione ed esclusione dei soci;
- 2) Redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'Assemblea;
- 3) Cura dell'amministrazione dell'Associazione e dei rapporti con i terzi;
- 4) Organizzazione ed indirizzo delle attività associative.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; per la validità della convocazione, l'avviso dovrà essere inviato a mezzo mail ad ogni consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà verbalizzata e trascritta su un apposito libro a cura del Segretario nominato per la stessa.

Solo i soci ordinari possono essere eletti nel Consiglio Direttivo: nessuna delle cariche dell'associazione sarà retribuita. Presidente e membri del consiglio direttivo, che in quanto tali sono anche soci dell'associazione, svolgeranno le proprie attività a titolo completamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza degli aventi diritto, il Presidente. Può eleggere anche un vicepresidente ed un Consigliere Tesoriere, fissando nella stessa delibera i loro compiti e funzioni.

Il rimborso delle spese sarà possibile per tutti i soci solo in relazione a costi sostenuti che siano chiaramente riconducibili ad attività dell'associazione, quali ad esempio viaggi, acquisto di materiale vario o altro, e solo se accuratamente documentate.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire il fondo comune, da utilizzare per coprire tutte le spese dell'Associazione e finanziare ogni attività ed iniziativa conforme allo scopo sociale, ivi comprese eventuali compensi a persone terze che, per competenza professionale, forniscano prestazioni utili a tali fini. Tutte queste spese devono essere approvate dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo, così come il Presidente, dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile senza limiti temporali.

Art. 11 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, assume la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Al Presidente spetta quindi la firma dell'Associazione, che impegna la stessa nei confronti dei terzi.

Art. 12 Scioglimento dell'associazione e destinazione dei fondi residui

Lo scioglimento dell'associazione potrà avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, con le maggioranze previste per la stessa.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori, che saranno responsabili della fase liquidatoria.

L'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere ripartito tra i soci, che non avranno alcun diritto sui beni residui, ma dovrà necessariamente essere devoluto ad altra associazione senza fini di lucro avente scopi istituzionali simili o affini o comunque fini di promozione sociale.

Art. 13 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle norme comunque vigenti in materia.